

(N. 1807-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE MASCARO)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134,
recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere
pubbliche e di difesa del suolo

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo, trae origine dalla straordinarietà della situazione tuttora esistente nell'area metropolitana di Napoli, dalla esigenza di garantire l'esecuzione di immediati interventi a difesa del suolo, nonché di consentire l'utilizzazione di somme, già a suo tempo stanziata per il perfezionamento di opere pubbliche, nel bacino di carenaggio di Livorno.

Più in particolare il presente decreto proroga le gestioni commissariali di Napoli per sei mesi e cioè sino al 31 ottobre del corrente anno e quindi per un tempo certamente non congruo, proprio allo scopo di poter organicamente regolamentare la materia e ricondurre la gestione straordinaria, oggi affidata al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania, nei canali ordinari, nel rispetto delle indicazioni emerse in Parlamento, in occasione della conversione in legge del precedente decreto n. 791 del 1985.

Il decreto provvede altresì, recependo in sostanza il disposto dell'articolo 22 del disegno di legge sulla difesa del suolo, all'esame della Camera, a rendere disponibili per il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, 80 miliardi di lire, per fronteggiare, mediante la esecuzione di opere urgenti, situazioni di pericolo connesse alle condizioni del suolo, dei corsi d'acqua e delle coste, da tempo, come tutti ricordiamo, tutt'altro che infrequenti nel nostro Paese.

Il presente decreto dispone infine che, per la esecuzione delle opere pubbliche nel bacino di carenaggio di Livorno, le somme previste dalla precedente legge n. 326 del 1980, in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato, vengano utilizzate entro e non oltre il 31 dicembre 1986, per le finalità di cui al disposto della legge 29 gennaio 1986, n. 22.

Mi corre altresì l'obbligo di informare questa Assemblea che, nell'esaminare il presente decreto in sede di 8ª Commissione, è stato da me e da altri colleghi posto il problema dell'inserimento di una norma recante uno stanziamento aggiuntivo, da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili per la ristrutturazione e l'adeguamento delle reti idrauliche di bonifica, stante il nostro convincimento che questo sia un problema grave, di grande e generale interesse per il Paese, certamente connesso con il provvedimento al nostro esame e quasi condizionante rispetto a qualsiasi politica di razionale difesa del suolo.

Dall'ampia discussione che ne è scaturita è stata riconosciuta la rilevanza della questione posta, ma è stata anche rappresentata alla Commissione dall'onorevole ministro Zamberletti l'esigenza di procedere alla immediata conversione in legge del decreto in esame, dato che la ristrettezza dei tempi utili per i lavori parlamentari renderebbe, in caso di modifica, più che probabile la sua decadenza ed anche per la obiettiva urgenza di provvedere, nel corso dell'estate, ad eseguire interventi non più differibili.

Abbiamo pertanto accolto l'invito del Ministro a ritirare l'emendamento presentato, prendendo atto dell'impegno assunto dal Ministro stesso di promuovere, in tempi brevi e ad iniziativa del Governo, la presentazione di un apposito provvedimento, per regolamentare, nell'ambito della Protezione civile e della difesa del suolo, la specifica materia che attiene alla ristrutturazione, all'adeguamento ed al ripristino delle reti idrauliche di bonifica, il cui stato di abbandono è molte volte all'origine di eccezionali eventi calamitosi.

In ottemperanza al mandato ricevuto dalla 8ª Commissione, concludo invitando l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, con l'emendamento proposto al primo comma dell'articolo 2.

MASCARO, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore MURMURA)

20 maggio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, per quanto di competenza. Sottolinea peraltro l'esigenza di riformulare l'articolo 2 del decreto-legge, nella parte in cui conferisce al Ministro per il coordinamento della protezione civile il potere di disporre interventi urgenti: detta previsione appare infatti indeterminata; in particolare, non precisa quale sia l'*iter* procedurale di detti provvedimenti urgenti e a quali organi siano demandate le valutazioni di ordine tecnico, che, soprattutto per gli accertamenti geologici e geognostici, nonché per la quantificazione della spesa, necessitano di dati ed elementi certi.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

21 maggio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore *iter*, pur facendo osservare quanto segue:

a) la proroga dei termini per le gestioni commissariali, di cui alle disposizioni del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve considerarsi una scelta assolutamente non ripetibile sia per ragioni che attengono al carattere straordinario della normativa che regola l'attività delle predette gestioni commissariali, sia per le implicazioni finanziarie che connotano la prosecuzione del programma di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli;

b) la deroga al regime del mantenimento in bilancio dei residui di stanziamento (articolo 36 del regio decreto n. 2440 del 1923 e successive modificazioni ed integrazioni) deve considerarsi assolutamente eccezionale e giustificata solo in ragione delle vicende che hanno caratterizzato l'esame parlamentare della legge n. 22 del 29 gennaio 1986 (concernente l'esecuzione delle opere pubbliche nel bacino di carenaggio di Livorno); in nessun caso questa deroga potrà quindi costituire precedente, a nessun effetto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche e di difesa del suolo.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Nel comma 1, alle parole: « pericolo alla pubblica incolumità », sostituire le seguenti: « pericolo incombente per la pubblica incolumità »,

Decreto-legge 30 aprile 1986, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1986.

**Disposizioni urgenti in materia di realizzazione di opere pubbliche
e di difesa del suolo**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a favorire la realizzazione di opere pubbliche nell'area metropolitana di Napoli e nel porto di Livorno, nonchè a fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità connesse alle condizioni del suolo, dei corsi d'acqua e delle coste;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri conferiti, con le disposizioni del titolo VIII della medesima legge, al sindaco di Napoli ed al presidente della giunta regionale della Campania, in qualità di commissari straordinari di Governo, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1986.

Art. 2.

1. Per far fronte agli interventi relativi alla esecuzione di opere urgenti ai fini della eliminazione di situazioni di pericolo alla pubblica incolumità connesse alle condizioni del suolo, dei corsi d'acqua e delle coste, il fondo per la protezione civile è integrato, per il solo anno 1986, della somma di lire 80 miliardi.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono disposti con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del suolo ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 326, non impegnati sino alla data del 31 dicembre 1985, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1986.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1986.

COSSIGA

CRAXI — NICOLAZZI — ROMITA —
GORIA — ZAMBERLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI